

REGOLAMENTO COMUNALE DEL “GRUPPO ECOVOLONTARI AVIGLIANA”

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2024

Art. 1 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alle proprie strategie di gestione per la tutela dell'Ambiente e del Territorio, ha istituito il "Gruppo Ecovolontari Avigliana" con delibera di C.C. n. 142 del 26.10.2006 il cui Regolamento viene sostituito dal presente.

Art.2 – RUOLO DELL'ECOVOLONTARIO

- a) l'EcoVolontario presta, a titolo gratuito, la propria opera di volontariato quale attiva partecipazione alle strategie dell'Ente nella tutela dell'ambiente, del territorio, del bene e del bello comune, nella lotta contro lo spreco alimentare, nel contrasto e superamento della cultura dell'usa e getta a favore del riuso degli oggetti ancora in buono stato e, più in generale, in una qualsiasi attività legata alle tematiche ambientali con ricadute sul benessere e sulla sensibilità dei cittadini;
- b) l'EcoVolontario svolge attività, sul territorio comunale, negli ambiti sopraindicati attraverso la realizzazione di specifici progetti, condividendone con l'Amministrazione Comunale le finalità e gli obiettivi;
- c) l'EcoVolontario si impegna a monitorare il territorio comunale e a segnalare agli uffici preposti le questioni inerenti le tematiche ambientali, con particolare riguardo all'abbandono dei rifiuti, al decoro urbano, del verde pubblico e alla fruizione della rete sentieristica.

Art. 3 - REQUISITI PER L'ADESIONE AL “GRUPPO ECOVOLONTARI AVIGLIANA”

- a) Sono ammessi al "Gruppo Ecovolontari Avigliana" i cittadini maggiorenni dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;
Sono ammessi altresì al "Gruppo Ecovolontari Avigliana" i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia;
- b) per la domanda di iscrizione il Comune mette a disposizione i moduli reperibili presso l'Ufficio Ambiente – Area Lavori Pubblici ovvero sul sito internet del Comune;
- c) l'ammissione al "Gruppo Ecovolontari Avigliana" è subordinata alla sottoscrizione di apposita modulistica debitamente compilata e trasmessa al protocollo generale del Comune;
- d) per il perfezionamento dell'adesione, l'aspirante deve sottoscrivere la "Carta degli impegni dell'Ecovolontario"-riportata all'allegato A e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;
- e) l'EcoVolontario deve segnalare la propria condizione di salute qualora sia consapevole e informato di patologie limitanti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al volontario specifiche visite mediche o di verificarne lo stato di salute tramite il Medico del Lavoro. Il rifiuto del volontario di sottoporsi ai suddetti controlli medici è motivo di cancellazione d'ufficio dal Gruppo;
- f) al ricevimento dell'adesione il Comune con l'ausilio del Coordinatore di cui all'art. 6 contatta l'iscritto per concordare l'inserimento nel Gruppo;

- g) il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al "Gruppo Ecovolontari Avigliana" anche mediante campagne programmate di adesione periodiche.

Art. 4 – REGISTRO DEGLI ECOVOLONTARI

- a) presso il Comune di Avigliana - Ufficio Protocollo è istituito il Registro degli EcoVolontari nel quale sono annotati:
- nome e cognome;
 - luogo e data di nascita;
 - indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e/o indirizzo di posta elettronica;
 - data dell'iscrizione;
 - data del recesso o della decadenza.
- b) l'Ufficio Protocollo aggiorna costantemente l'elenco degli EcoVolontari che prestano servizio, indicando anche eventuali abilitazioni e/o capacità che possono essere di utilità nell'ambito delle attività svolte.

Art. 5 – RICONOSCIBILITÀ'

- a) l'Amministrazione Comunale consegna a ciascun EcoVolontario:
- giubbino ad alta visibilità recante i segni distintivi dell'Amministrazione Comunale e la dicitura "Gruppo Ecovolontari Avigliana";
 - DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) specifici per la singola attività operativa, compatibilmente alle risorse destinate;
 - la tessera di riconoscimento recante la fotografia, il nome e il cognome dell'EcoVolontario, oltre ai segni distintivi dell'Amministrazione Comunale;
- b) le dotazioni di cui sopra dovranno essere riconsegnate in caso di recesso o decadenza dell'EcoVolontario.

Art. 6 - COORDINAMENTO

- a) Il "Gruppo Ecovolontari Avigliana" nomina al proprio interno un Coordinatore che è referente per l'Amministrazione Comunale, coordina le attività del Gruppo, segnala le esigenze ed eventuali criticità;
- b) è facoltà del Coordinatore nominare eventuali referenti per farsi coadiuvare nei singoli progetti che costituiscono l'attività del "Gruppo Ecovolontari Avigliana";
- c) il Coordinatore deve redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta dal Gruppo e inviarla all'Ufficio Ambiente - Area Lavori Pubblici del Comune.

Art. 7 – COMPITI DELL’ECOVOLONTARIO E DIVIETI

- a) l'EcoVolontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente cooperando con il Comune e con gli altri Enti del territorio, al fine di perseguire le finalità del “Gruppo Ecovolontari Avigliana”;
- b) tra il Comune e l'EcoVolontario non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione contrattuale e l'incarico esclude qualsiasi diritto a retribuzione, compenso o rimborso spese da parte dell'Amministrazione Comunale per le attività svolte, fatti salvi eventuali rimborsi spese preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale;
- c) l'EcoVolontario è libero di stabilire la durata e i contenuti del proprio operato nel rispetto del presente Regolamento e della “Carta degli impegni dell'EcoVolontario”;
- d) l'EcoVolontario riconosce il ruolo di indirizzo e coordinamento generale dell'Amministrazione Comunale che demanda al Coordinatore e ai suoi eventuali referenti, la pianificazione e l'organizzazione pratica delle varie attività. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la preliminare adozione di ogni attività amministrativa e contabile derivante dalle iniziative medesime, compatibilmente alle risorse strumentali ed economiche disponibili dell'Ente.
- e) nell'esercizio del proprio operato l'EcoVolontario NON può:
 - trasportare rifiuti;
 - operare singolarmente nel corso delle attività svolte o in assenza di adeguata e preventiva comunicazione agli Uffici Comunali;
 - ispezionare i centri di raccolta o manipolare i rifiuti depositati o che stanno per essere depositati da cittadini, utenze domestiche e non domestiche o dal Gestore della raccolta rifiuti;
 - eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
 - emettere sanzioni verso i cittadini, utenze domestiche e non domestiche o il Gestore della raccolta rifiuti;
 - richiedere generalità, identificare, fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti sorpresi a compiere illeciti ambientali;
 - compiere operazioni per le quali è richiesta dalla normativa di riferimento una specifica autorizzazione (per esempio: trasporto rifiuti);
- f) l'EcoVolontario deve indossare i DPI personali e quelli specifici per l'uso delle attrezature che lo richiedano, il giubbino alta visibilità e la tessera di riconoscimento consegnategli dal Comune. L'EcoVolontario si impegna a tenere pulita e ordinata la propria dotazione personale.

Art. 8 – COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oltre a quanto già previsto, il Comune:

- a) propone il programma delle attività degli EcoVolontari con l'indicazione delle priorità;
- b) organizza periodicamente incontri di formazione e aggiornamento per gli EcoVolontari ed eventuali corsi specialistici necessari per fornire loro le dovute abilitazione all'attività da svolgere;
- c) organizza incontri di confronto periodici con gli EcoVolontari per la verifica delle attività programmate raccogliendo anche istanze e suggerimenti per miglioramenti operativi;

- d) segnala agli EcoVolontari eventuali iniziative per le quali auspica la loro collaborazione (campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari ecc.);
- e) dà riscontro alle segnalazioni pervenute dagli EcoVolontari e provvede ad assumere le decisioni più opportune;
- f) autorizza gli EcoVolontari che saranno individuati nominativamente dal Comune, all'utilizzo dei mezzi comunali per l'espletamento di attività concordate con l'Amministrazione previo accordo con l'Ufficio Ambiente – Area Lavori Pubblici e compatibilmente con le attività istituzionali dell'Ente.

Art. 9 – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

Le comunicazioni tra Comune ed Ecovolontari possono avvenire per posta elettronica o per telefono all'Ente – Ufficio Ambiente – Area Lavori Pubblici. Tali comunicazioni possono essere inviate per conoscenza anche agli Assessori Comunali competenti per le attività che si intendono eseguire.

Art. 10 – RECESSO E DECADENZA

- a) l'EcoVolontario è libero di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Ufficio Protocollo del Comune;
- b) la qualifica di EcoVolontario decade qualora non rispetti i divieti indicati all'art. 7 del presente Regolamento. Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Comune, valutata la documentazione inerente, convoca l'EcoVolontario per la sua audizione. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale ha piena autonomia di decisione e di esprimersi in merito alla sua decadenza;
- c) l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di far cessare l'incarico in qualsiasi momento qualora si verificassero comportamenti incompatibili con la funzione ricoperta o contrari all'etica generale e ai principi di convivenza civile ovvero con il ruolo ricoperto di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- d) l'EcoVolontario decade dall'iscrizione al Gruppo se nel corso di un anno solare non partecipa, senza valida motivazione, ad almeno una delle attività proposte o ad una delle riunioni periodiche convocate dal Comune o dal Coordinatore.

Art. 11 - ASSICURAZIONE

Il Comune provvede alla copertura assicurativa degli EcoVolontari per la responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni strettamente connessi all'esercizio delle attività oggetto dell'impegno assunto.

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il regolamento costitutivo del gruppo comunale di volontari della protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11.03.2002, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26.10.2006, che disciplina all'art. 12 la figura dell'EcoVolontario resta valido ed efficace sino all'entrata in vigore del presente regolamento.